



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2026/10

- Regioni e P.A. Assessorati alla sanità Servizi veterinari

e, p.c.,

- CESME - IZSAM protocollo@pec.izs.it

- IZS della Sardegna protocollo@pec.izs-sardegna.it

- OEVR Sardegna oev@izs-sardegna.it

- Associazioni di categoria settori bovini e ovicaprini

Oggetto: febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo BTV5 in Regione Sardegna – condizioni per le movimentazioni da vita verso il territorio continentale.

In riferimento all'oggetto, nonché facendo seguito alla nota DGSA prot. 28394 del 2 ottobre scorso, si informano le SS.LL. che il LNR ha reso disponibile a chiunque ne faccia richiesta la procedura per eseguire il test diagnostico specifico per il sierotipo di cui trattasi.

Ciò premesso, tenuto conto che la circolazione del sierotipo BTV5 sul territorio della regione Sardegna è ancora moderatamente attiva, nonostante sul restante territorio continentale non vi sono stati rilevamenti e/o segnalazioni, e le attuali temperature possano definirsi tali da inibire l'attività vettoriale, resta ferma la necessità di scongiurare l'ulteriore diffusione di detto sierotipo nel restante territorio nazionale, oltre che europeo, e le relative ripercussioni di tipo commerciale.

Pertanto, come condiviso con il Coordinamento interregionale, si ritiene che per i prossimi **45 giorni** a far data dall'emanazione della presente, le movimentazioni da vita degli animali delle specie sensibili provenienti dalle province della Sardegna con circolazione virale attiva e diretti al territorio continentale possano avvenire previo trattamento degli animali con insetto-repellenti per almeno i 5 giorni precedenti la movimentazione e comunque fino al giorno della partenza, ed esecuzione del test PCR, anche contestualmente a quello eseguito per LSD, su un campione di animali in grado di evidenziare un livello del 5% di prevalenza d'infezione nella partita, con 95% di confidenza (vedi Tabella 1).

In caso di test su ciascun animale la movimentazione è consentita ai soli capi con esito negativo alla PCR, diversamente, in caso di test a campione, in presenza di esito positivo la movimentazione è vietata a tutta la partita. Inoltre, in seguito al rilievo di positività, l'azienda di origine dei suddetti capi è considerata azienda sospetta di infezione e come tale sottoposta alle relative misure.

Relativamente alle movimentazioni da macello, le stesse possono avvenire senza obbligo di esecuzione della PCR e del trattamento con insetto-repellente (che rimane comunque applicabile compatibilmente con le indicazioni d'uso e i tempi di sospensione del prodotto), a condizione che i mezzi di trasporto siano trattati con insetticida, che la macellazione avvenga entro le 24 ore successive all'arrivo degli animali nell'impianto di macellazione e che si proceda alla pre-notifica al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di macellazione di destino.

Si evidenzia che le condizioni di movimentazione dalla Sardegna attualmente vigenti in materia di LSD restano valide.

Si ringrazia per la collaborazione.

Tabella 1: numero di animali da campionare in base alla consistenza della partita.

Numero totale di animali della partita	fino a 20	da 20 a 50	da 50 a 90	da 90 a 150
Numero totale di animali da campionare	tutti	31	40	46

IL DIRETTORE GENERALE

*Giovanni Filippini